

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

26.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		DEL RIO, <i>Relatore</i>	241, 243
PRESIDENTE	236	GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	243, 247
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		SALVATO ERSILIA	241, 247
Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzio- namento del Consiglio superiore della magistratura (1040)	236	SPERANZA	247
PRESIDENTE	236	TRANTINO	242
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvedimenti urgenti per l'Amministra- zione della giustizia (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Sena- to</i>) (1518)	240	Aumento del ruolo organico del perso- nale della carriera ausiliaria dell'Am- ministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi (<i>Approvato dal Senato della Repubblica</i>) (1875)	247
PRESIDENTE	240, 241, 243, 247	PRESIDENTE	247, 249
		CASALINUOVO	249
		DEL RIO, <i>Relatore</i>	248
		GRANATI CARUSO MARIA TERESA	248
		MACALUSO	249
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	250

La seduta comincia alle 11,15.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, l'onorevole Macaluso sostituisce l'onorevole Tripodi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1040).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti approvati in linea di principio nella scorsa seduta. Pertanto, questa mattina dobbiamo approvare definitivamente tali emendamenti e gli articoli a cui essi si riferiscono.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Articolo 4 (*Composizione della sezione disciplinare*). — La cognizione dei

procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di cinque supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, un magistrato di tribunale e un componente eletto dal Parlamento.

Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ».

Gli onorevoli Ricci, Onorato e Rizzo avevano presentato il seguente emendamento approvato nella scorsa seduta in linea di principio e sul quale la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole:

Al primo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1138, sostituire le parole: « cinque supplenti », con le parole: « sei supplenti ».

Al secondo comma, dopo le parole: « eletti dal Parlamento » aggiungere le parole: « di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente ».

Al terzo comma sostituire le parole: « e un componente eletto dal Parlamento » con le parole: « e due componenti eletti dal Parlamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Rizzo aveva presentato il seguente emendamento, già approvato nella scorsa seduta in linea di principio e sul quale la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole:

Dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

« Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento, per ciascuno di essi è indicato quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire ».

1. 2.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Articolo 6 (*Deliberazioni della sezione disciplinare*). — In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere

la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 abbia riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, dal più anziano per età. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente ».

Gli onorevoli Onorato, Ricci e Rizzo avevano presentato il seguente emendamento già approvato nella scorsa seduta in linea di principio e sul quale la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole:

Al primo comma dell'articolo 6, della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sostituire le parole da: « abbia riportato » ad: « anziano per età », con le parole: « sia stato designato a tale funzione ».

2. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Rizzo aveva presentato il seguente emendamento già approvato nella scorsa seduta in linea di principio e sul quale la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento, è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designato nell'elezione prevista dall'articolo 4; se la sostituzione non è possibile il componente effettivo è

sostituito dall'altro componente supplente.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vice Presidente del Consiglio superiore. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria ». 2. 2.

La pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Ricordo che gli articoli 3 e 4 sono stati approvati definitivamente nella scorsa seduta.

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

Dopo l'articolo 32 della legge 24 maggio 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« Articolo 32-bis (*Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni*). — I componenti del Consiglio superiore non possono essere perseguiti per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione ».

Gli onorevoli Rizzo, Ricci e Onorato avevano presentato il seguente emendamento già approvato nella scorsa seduta in linea di principio e sul quale la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole:

All'articolo 5, sostituire le parole: « non possono essere perseguiti », con le altre: « non sono punibili ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

L'articolo 37 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« Articolo 37 (*Sospensione e decadenza dei componenti magistrati*). — I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo ovvero se, essendo sottoposti a procedimento disciplinare, siano stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, o sia stato per essi chiesto, al termine dell'istruzione, il rinvio al dibattimento.

I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento ».

Gli onorevoli Ricci, Onorato e Rizzo avevano presentato il seguente emendamento già approvato nella scorsa seduta in linea di principio e sul quale la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Gli articoli 37 e 38 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dal seguente:

« Articolo 37 - (*Sospensione e decadenza*). I componenti il Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.

I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato.

I magistrati componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dello articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.

I magistrati componenti del Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.

La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 7 è stato approvato definitivamente nella scorsa seduta.

L'onorevole Rizzo aveva presentato il seguente articolo aggiuntivo 7-bis già approvato nella scorsa seduta in linea di principio e sul quale la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole:

ART. 7-bis.

L'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore in relazione alle esigenze della propria funzionalità, può deliberare che i magistrati componenti eletti siano collocati, con il loro consenso, fuori del ruolo organico della magistratura ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che gli articoli 8 e 9 sono già stati approvati definitivamente nella scorsa seduta.

Do lettura dell'articolo 10.

ART. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti:

« L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore generale hanno avuto notizia di tutti gli elementi del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare.

La richiesta del Ministro al Procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del Procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Quando il termine non è osservato, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, e riprende a decorrere dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale ».

Gli onorevoli Onorato, Ricci e Rizzo avevano presentato il seguente emendamento già approvato nella scorsa seduta in linea di principio e sul quale la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole:

Al primo comma, sopprimere le parole: « di tutti gli elementi ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Onorato, Ricci e Rizzo avevano presentato il seguente emendamento già approvato nella scorsa seduta in linea di principio e sul quale la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole.

Al quinto comma, dopo le parole « sezione disciplinare », aggiungere le parole: « Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza » e sostituire le parole « il termine », con le parole: « i termini ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Onorato, Ricci e Rizzo avevano presentato il seguente emendamento già approvato nella scorsa seduta in linea di principio e sul quale la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il cor-

so dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato su richiesta dell'incolpato ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Ricordo che l'articolo 11 è già stato approvato definitivamente nella scorsa seduta.

Gli onorevoli Ricci e Onorato avevano presentato il seguente articolo aggiuntivo 12 già approvato nella scorsa seduta in linea di principio e sul quale la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole:

ART. 12.

L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, all'atto della cessazione dalla carica, spetta, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato, una indennità pari a un dodicesimo del compenso globale lordo annuale loro spettante ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per l'Amministra-

zione della giustizia», già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 marzo 1980.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, mentre la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole con la seguente osservazione: all'articolo 8 si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di adeguare la tabella B della legge 12 agosto 1962, n. 1311, alle modifiche apportate all'articolo 4, primo comma, della suddetta legge, dall'articolo 8 del disegno di legge in esame, in relazione alla distribuzione per circoscrizioni dei direttori aggiunti di cancelleria di cui è aumentato l'organico ».

L'onorevole Del Rio ha facoltà di svolgere la relazione.

DEL RIO, *Relatore*. Richiamandomi alla relazione svolta nel corso del dibattito in sede referente, vorrei sottolineare l'estrema urgenza che riveste l'approvazione di questo disegno di legge. Però, qualora dovessimo accogliere le osservazioni formulate nel parere della I Commissione affari costituzionali, ci troveremmo nella impossibilità di approvare rapidamente tale provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Del Rio, le faccio presente che non si tratta di un parere favorevole condizionato ma solo di un parere favorevole con osservazioni.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SALVATO ERSILIA. Vorrei premettere una valutazione politica, perché provvedimenti come quello in esame finiscono per risentire esclusivamente di esigenze immediate e settoriali, anche se legittime, senza essere agganciati ad un processo di riforma globale dell'amministrazione della giustizia.

Rispetto a questo disegno di legge il nostro gruppo ha un atteggiamento critico, poiché esso rappresenta appunto una risposta non adeguata e settoriale alle esigenze più volte manifestate di maggiore

funzionalità e di impostazione diversa del settore della giustizia.

Non vi è ancora un'indicazione chiara degli obiettivi fondamentali che si vogliono perseguire a questo riguardo. Se, infatti, tali obiettivi debbono consistere in un processo di riforma globale dell'amministrazione della giustizia, il modo con cui si procede è ben lontano dal raggiungerli. Finora, infatti, nessuna modifica di rilievo è venuta avanti nell'organizzazione degli uffici ministeriali, organizzazione in gran parte modellata sullo schema del regio decreto del 27 ottobre 1927, n. 2187.

Le nostre critiche al disegno di legge nascono da varie considerazioni. In primo luogo, il provvedimento è teso a conservare l'Ispettorato centrale così come è oggi strutturato, poggiante su un sistema accentrato e avente carattere essenzialmente inquisitorio, da costituire un organismo incapace di realizzare i nuovi principi dettati dalla legge n. 249 del 1968, tradotti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, principi che configurano la funzione ispettiva come rivolta « non soltanto all'accertamento, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa ».

Il disegno di legge va in senso opposto alle esigenze di decentramento effettivo dell'attività ispettiva, da svolgersi in maniera autonoma e in modo da trasformare l'ispettorato da organo di mero accertamento in organo soprattutto di consulenza tecnico-giuridica, di rilevazione dei dati organizzativi e funzionali, di coordinamento interpretativo delle direttive, di ausilio e di costante intervento per il miglioramento dei servizi e per la razionale utilizzazione del personale.

La seconda considerazione è che si diminuisce in modo semplicistico il numero già assolutamente carente dei dirigenti preposti agli uffici operativi periferici delle cancellerie giudiziarie, determinando un ingiustificato indebolimento di tali strutture, con grave pregiudizio dell'efficienza e della funzionalità dei relativi servizi. Infatti, il riordinamento degli uffici dell'Ispettorato centrale deve essere conse-

guito — secondo il disegno di legge — con l'assegnazione di 24 posti di dirigente, di cui 12 tratti da quelli destinati alla direzione delle cancellerie degli uffici giudiziari di particolare importanza.

Né è reale l'affermazione più volte avanzata che il numero degli uffici giudiziari qualificati « di particolare importanza » è superiore notevolmente a quello degli uffici che effettivamente meritano tale qualifica.

Del resto, la stessa commissione per la programmazione delle strutture giudiziarie ha riconosciuto « assolutamente inadeguato l'attuale organico dei dirigenti (cancellieri) in relazione ad una più funzionale organizzazione degli uffici centrali e periferici ».

Quindi, il rafforzamento dell'ispettorato del Ministero di grazia e giustizia non deve avvenire a scapito degli uffici operativi delle cancellerie giudiziarie.

L'approvazione di questo provvedimento pone, quindi, l'indilazionabile problema di adeguare il ruolo dei dirigenti delle cancellerie giudiziarie alle esigenze effettive degli uffici notoriamente impegnati in delicatissimi compiti direttamente collegati alla funzione giudiziaria. È questo un tema sul quale è stato approvato al Senato un ordine del giorno; credo che sia opportuno ribadire tale esigenza anche in questo ramo del Parlamento.

Va anche ricordato che il disegno di legge in discussione fa rivivere la legge n. 1311 del 1962, che contrasta sul piano istituzionale e funzionale con la vigente normativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. Difatti, ancor oggi, in violazione del suddetto decreto, viene affidato l'esercizio di funzioni ispettive a funzionari che non rivestono qualifica dirigenziale e si continuano ad applicare in ordine agli incarichi ispettivi le norme previste dalla citata legge n. 1311, che per questa parte deve essere considerata abrogata.

È importante evitare che l'ufficio circoscrizionale esista, così come avviene oggi, solo nominalmente e non sia invece una struttura efficiente in grado di far fronte ai compiti che la legge gli demanda.

Inoltre, questo provvedimento tende ad istituire tre posti di primo direttore con qualifica di vicedirettore della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte. Si tratta di un'operazione di cui non si capisce l'urgenza, se non ai fini di un trasferimento di questi dirigenti nella sede di Roma, dove attualmente non troverebbero posti disponibili, perché questi sono tutti coperti.

È necessario, invece, introdurre elementi di potenziamento ma anche di riordinamento delle strutture per far fronte alle esigenze di una più razionale funzionalità degli uffici periferici e dei relativi servizi.

Infine, non mi rimane che annunciare l'astensione del gruppo comunista e in base alle considerazioni testé espresse e in base al fatto che ancora una volta dobbiamo registrare l'assoluta mancanza di una visione organica dei problemi del settore della giustizia, mentre sarebbe necessario che tutti si convincessero sull'opportunità di seguire la strada che noi abbiamo indicato.

Infine, aggiungo che il gruppo comunista si asterrà anche nella votazione sugli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

TRANTINO. Debbo dare atto al relatore onorevole Del Rio di aver esposto con chiarezza sia le motivazioni sia le considerazioni che inducono la maggioranza a ritenere urgente (e non vi è alcun dubbio che lo sia) questo disegno di legge.

Ciò detto, non posso non avanzare, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, delle perplessità di ordine tecnico e politico.

Quelle di ordine tecnico si riferiscono al combinato disposto degli articoli 3 e 4 del provvedimento e, in particolare, alla funzione ispettiva riservata ai magistrati di cassazione. Si tratta di un problema di metodo che ha attinenza, nella ipotesi in ispecie, con le riserve avanzate nel parere dalla I Commissione affari costituzionali e che costituisce un campanello di allarme per l'attuazione pratica della normativa.

Le perplessità di ordine politico derivano dal fatto che il Ministero di grazia e giustizia ha perso un'occasione per stabilire quali problemi debbano essere risolti prioritariamente nel settore della giustizia. Certamente il provvedimento al nostro esame riveste carattere settoriale, anche se non completamente, considerato che esso permette di soddisfare le aspettative di un determinato numero di persone e che ammontano a ben 5.800 unità le deficienze nell'organico (soprattutto funzionari ed impiegati) dell'apparato della giustizia. Quindi, rilevate da una parte la necessità di questo provvedimento che evita la paralisi progressiva del settore della giustizia, e dall'altra le responsabilità del Ministero nel non tenere presenti attese ed esigenze concrete nel settore, dichiaro che il mio gruppo si asterrà dalla votazione dei singoli articoli e da quella finale sul provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DEL RIO, Relatore. Le critiche poc'anzi avanzate dall'onorevole Ersilia Salvato riecheggiano quelle formulate dall'onorevole Ricci in Assemblea durante l'illustrazione della mozione presentata dal partito comunista nel corso del recente dibattito sullo stato della giustizia. Ritengo che il Presidente del Consiglio abbia già risposto con chiarezza a quelle critiche in quella occasione, affermando che un provvedimento di riforma generale nel settore sarà presentato quanto prima all'esame del Parlamento sì da arrivare anche ad una riforma del Ministero di grazia e giustizia. Non avendo nulla da aggiungere sulla questione del numero dei cancellieri, concludo augurandomi che la Commissione approvi rapidamente questo disegno di legge.

GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ritengo che la discussione e l'approvazione di una normativa di questo tipo vada inserita in una

valutazione globale della riforma più ampia delle strutture e della problematica riguardante l'ispettorato e, in generale, il funzionamento della giustizia. Infatti (e ci tengo a sottolinearlo) governare significa tener conto dei problemi complessivi e generali della riforma, ma al tempo stesso significa adeguare la « macchina » della giustizia e garantirne il funzionamento.

È questo un provvedimento di portata limitata ma insieme importantissimo, anche per l'attuale congiuntura del settore. Con esso si risolve il problema dell'adeguamento dell'organico dell'Ispettorato generale e si modificano alcune norme concernenti il servizio ispettivo. Né gli uffici giudiziari, né i sindacati hanno avanzato delle riserve su queste modifiche.

Tutte le discussioni che si sono svolte in questa ed in altre sedi hanno piuttosto riguardato il modo in cui deve essere amministrata la giustizia, ma in concreto, neppure da parte dei sindacati, sono state avanzate delle proposte precise. Perciò, in attesa di una eventuale presentazione di queste ultime, non possiamo non risolvere, per il momento, il problema del potenziamento dei quadri ispettivi approvando questo disegno di legge.

RICCI. Lei sa benissimo che il giudizio espresso dalla collega Salvato corrisponde a quello dato dalla Corte dei conti sulla natura dei provvedimenti riguardanti il settore della giustizia e, in particolare, questo provvedimento!

GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ciò spiega la ragione per la quale il Governo raccomanda la rapida approvazione del disegno di legge al nostro esame che, indubbiamente, reca dei benefici concreti al funzionamento della giustizia, benefici che tanto sono invocati in questo momento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli già disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applica fino al 31 dicembre 1982 ai concorsi per le assunzioni nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 3.

La disposizione dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, si applica ai concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la magistratura, relativamente alle vacanze che si verificano, per qualsiasi altra causa, nei ruoli organici complessivi delle varie categorie di personale anche oltre il limite dei posti messi a concorso.

(È approvato).

ART. 4.

Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita, sentito il Consiglio di amministrazione, la destinazione, in soprannumero, di personale di-

pendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la magistratura, in misura non superiore al 10 per cento della dotazione organica per ciascuna categoria di personale dell'ufficio giudiziario di destinazione.

(È approvato).

ART. 5.

Per le esigenze dei centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia è istituito, nell'ambito della carriera esecutiva, il ruolo dei coadiutori giudiziari addetti ai centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia con la dotazione organica di trecento posti.

Alla istituzione anzidetta si provvede utilizzando anche cento posti del ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione giudiziaria che viene corrispondentemente ridotto.

Con decreto del Ministero di grazia e giustizia sono emanate le norme relative al programma e alle modalità del concorso di assunzione in servizio.

Nella prima attuazione della presente legge i posti risultanti disponibili dopo l'inquadramento, a domanda, del personale esecutivo attualmente in servizio nei centri elettronici sono messi a concorso riservato agli impiegati delle carriere esecutive del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 6.

Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro A allegato alla presente legge.

Per la determinazione degli uffici giudiziari di particolare importanza, alle cui cancellerie o segreterie devono essere preposti primi dirigenti, si provvede in conformità dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

(È approvato).

ART. 7.

I numeri 3, 4 e 5 del primo comma, dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono sostituiti dai seguenti:

« 3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;

4) da dodici magistrati di Corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali ».

All'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è aggiunto il comma seguente:

« I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale ».

(È approvato).

ART. 8.

L'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« All'Ispettorato generale sono destinati, oltre ai funzionari del ruolo dirigenziale indicati nel quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, trentasei direttori aggiunti di cancelleria con funzioni di collaborazione nel servizio ispettivo.

I funzionari di cui al comma precedente vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella B allegata alla presente legge.

I funzionari non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive nelle quali hanno esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere.

I funzionari dipendono dal capo dell'Ispettorato generale o da chi ne fa le veci; hanno il proprio ufficio presso le Corti di appello indicate nell'allegata tabella B, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi, ed ispezionano, di norma, gli uffici giudiziari compresi nella

circoscrizione cui sono stati assegnati. Essi possono essere autorizzati dal Ministero, previa richiesta del capo dell'Ispettorato generale, a risiedere in località diversa da quella in cui hanno il loro ufficio.

In relazione alle esigenze del servizio, il Ministro può, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, istituire in tutte o in alcune delle circoscrizioni indicate nell'allegata tabella B uffici decentrati dell'Ispettorato generale. Agli uffici decentrati viene trasferito personale previsto nell'organico dell'Ispettorato generale del Ministero.

Gli uffici di cui al comma precedente dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'Ispettorato generale ».

(È approvato).

ART. 9.

La tabella C allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.467.336.000 in ragione d'anno, si provvede, nell'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno finanziario, all'uopo utilizzando per lire 1.325.000.000 l'apposito accantonamento e per lire 142.336.000 la voce « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame del quadro A e della tabella C. Poiché ad essi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

QUADRO A — DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	15	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della Procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Ispettore superiore	12
E	Primo dirigente	148	Dirigente di cancelleria presso le Corti di appello	23
			Dirigente di segreteria presso le Procure generali	23
			Dirigente di cancelleria o di segreteria degli uffici giudiziari di particolare importanza	78
			Ispettore capo	24

TABELLA C

PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

	NUMERO DEI POSTI
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 . . .	1
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione	5
Magistrati di Corte di cassazione	7
Magistrati di Corte di appello e magistrati di Tribunale . . .	115
	—
TOTALE . . .	128
	—

(È approvata).

Gli onorevoli Salvato Ersilia e Ricci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia della Camera,

impegna il Governo,

impregiudicata la ristrutturazione degli organici degli uffici del Ministero, a reintegrare sollecitamente il numero dei dirigenti di cancelleria o di segreteria degli uffici giudiziari di particolare importanza, con qualifica di primo dirigente, riportandolo al numero di 90 ».

(0/1518/1/14)

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo accetto.

SPERANZA. Il gruppo democristiano concorda sul contenuto dell'ordine del giorno, anche se dal punto di vista formale l'esigenza rilevata può essere risolta soltanto in via legislativa; pertanto, l'ordine del giorno potrebbe avere solo valore interno, nel senso che impegna la nostra Commissione a prendere al più presto in esame la proposta di legge pre-

sentata dall'onorevole Gargani su questa materia.

SALVATO ERSILIA. L'ordine del giorno, comunque, è limitato ad una reintegrazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

SALVATO ERSILIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi (Approvato dal Senato della Repubblica) (1875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Aumento del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 luglio 1980.

Comunico che le Commissioni I affari costituzionali e V bilancio hanno entrambe espresso parere favorevole.

L'onorevole Del Rio ha facoltà di svolgere la relazione.

DEL RIO, *Relatore*. Premetto che si tratta di un provvedimento che si collega direttamente a quello precedentemente discusso, poiché tende a portare l'organico degli autisti da 700 a 1900 unità, compresi i cento posti per i quali è in atto un concorso.

Ricordo che al momento sono in servizio circa trecento auto blindate, alle quali presto se ne dovranno aggiungere altre, secondo i recenti impegni assunti dal Governo, per cui risulta del tutto evidente la carenza di autisti, tanto più che spesso — come è stato più volte ricordato in questa Commissione — per far fronte a tale mancanza si sono dovuti distrarre gli agenti di custodia dai loro compiti di istituto.

Nel corso della discussione al Senato l'attenzione si è rivolta al contenuto dell'articolo 2, che nella stesura originaria dava prevalenza, nell'assunzione del personale, pur essendo previsto un concorso pubblico, alla presentazione delle domande; fatto, questo, suscettibile di dare luogo, sia pure in via ipotetica, a comportamenti e a procedure non corrette e illegittime. Per questo motivo l'articolo in questione è stato modificato dal Senato individuando tre diversi criteri di assunzione; in primo luogo, affinché i posti disponibili siano assegnati agli idonei del concorso in atto; in secondo luogo, affinché i posti eventualmente coperti siano assegnati agli autisti e agli agenti tecnici degli enti che sono stati soppressi; infine, affinché, ove restino ancora altri posti, questi vengano assegnati ad agenti tecnici ed autisti dichiarati idonei in concorsi svoltisi negli ultimi cinque anni da parte di altre amministrazioni dello Stato.

In questo modo si provvede in maniera più organica e corretta all'assegnazione rapida dei posti messi a concorso.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, l'articolo 3 del provvedimento prevede che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in otto miliardi di lire l'anno, si provveda per il 1980 mediante riduzione di tre miliardi di lire del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Concludo raccomandando la rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRANATI CARUSO MARIA TERESA. A nome del gruppo comunista, esprimo il consenso al disegno di legge n. 1875 perché esso risponde ad esigenze reali anche se insufficiente e parziale rimane sempre l'attività del Governo nell'affrontare il problema della sicurezza dei magistrati e della protezione delle sedi giudiziarie. Il nostro consenso è dovuto anche al fatto che l'articolo 2 del provvedimento è stato modificato dal Senato, rispetto al testo originario che era incredibile perché ipotizzava addirittura delle procedure illegali; basti dire, a tale riguardo, che esso prevedeva un meccanismo di assunzione del personale tale che privilegiava coloro che presentavano per primi domanda di assunzione; non solo, ma prevedeva anche che il personale fosse assunto ancor prima di aver completato le prove.

In ogni caso, il Senato ha giustamente modificato tale articolo sì che i posti previsti in aumento sono conferiti a coloro che risulteranno idonei dopo l'espletamento del concorso in atto (mi riferisco al concorso bandito nel 1979); i posti eventualmente disponibili sono conferiti agli autisti che appartenevano ad enti pubblici soppressi mediante passaggio nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria, fatti salvi l'anzianità ed il trattamento economico goduto al momento del passaggio in ruolo; infine, i posti eventualmente anco-

ra residui, sono conferiti agli idonei dei concorsi per autista e agente tecnico-autista indetti da altre amministrazioni dello Stato, le cui graduatorie siano già state approvate negli ultimi cinque anni.

Concludendo e premesso, come ho già detto, che voteremo a favore di questo disegno di legge, penso che per risolvere completamente il problema della sicurezza dei magistrati e degli uffici giudiziari sia necessario da parte del Governo approntare un programma complessivo di interventi. Infatti, se da una parte occorrono gli autisti e le automobili blindate, dall'altra, per poter difendere i magistrati dagli attacchi eversivi, occorre creare delle condizioni normative e amministrative tali da rimettere in efficienza la « macchina » della giustizia. Comunque, a tale riguardo, il nostro gruppo ha già avuto modo di sottolineare il problema formulando delle proposte durante la recente discussione in aula delle mozioni presentate sullo stato della giustizia.

CASALINUOVO. Anch'io, a nome del gruppo socialista, esprimo l'assenso al disegno di legge in oggetto che si inquadra tra i provvedimenti a favore di un più razionale funzionamento dell'amministrazione della giustizia e che costituisce una prima concreta risposta di fronte alla crisi della giustizia e alle conseguenti richieste dei magistrati.

MACALUSO. Rilevando la delicatezza dei compiti affidati a questo personale dell'amministrazione giudiziaria, annuncio che voterò a favore del disegno di legge n. 1875.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria

stabilito dalla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, modificato con decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, è aumentato di 1.200 unità da adibire al servizio automezz.

(È approvato).

ART. 2.

I posti previsti in aumento dal precedente articolo 1, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nella prima attuazione, sono conferiti agli idonei del concorso per agente tecnico-autista bandito dal Ministero di grazia e giustizia con decreto ministeriale 8 novembre 1979, in corso di svolgimento.

I posti disponibili, dopo l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, sono conferiti, a domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli autisti ed agenti tecnici-autisti degli enti pubblici soppressi mediante passaggio nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria, fatti salvi l'anzianità ed il trattamento economico goduto al momento del passaggio di ruolo.

I posti eventualmente ancora residui, dopo l'applicazione delle disposizioni precedenti, sono conferiti agli idonei dei concorsi per autista e agente tecnico-autista indetti da altre Amministrazioni dello Stato, le cui graduatorie siano state già approvate negli ultimi cinque anni.

Gli idonei di cui al comma precedente confluiranno in una unica graduatoria, in relazione al punteggio per titoli ottenuto nei rispettivi concorsi e tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza fatti valere nei concorsi medesimi. Essi devono possedere tutti i requisiti prescritti per l'accesso nel ruolo ausiliario degli impieghi civili dello Stato, ad eccezione dei limiti di età, e devono, altresì, risultare idonei ad una nuova prova pratica di guida e ad un nuovo esame psico-tecnico.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1980 mediante riduzione di lire 3 miliardi del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1040):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Bottari Angela Maria, Carpino, Carta, Casalnuovo, Casini, De Cinque, Dell'Andro, Del Rio, Felisetti, Fiori, Foti, Garavaglia Maria Pia, Gitti, Granati Caruso Maria Teresa, Gullotti, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Pirolo, Ricci, Rizzo, Sabbatini, Salvato Ersilia, Speranza, Trantino, Macaluso, Violante.

Disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giusti-

zia » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1518).

Presenti	35
Votanti	35
Astenuti	13
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Bottari Angela Maria, Cantelmi, Carpino, Carta, Casalnuovo, Casini, De Cinque, Dell'Andro, Del Rio, Felisetti, Fiori, Fontana, Foti, Garavaglia Maria Pia, Gitti, Granati Caruso Maria Teresa, Gullotti, Mannuzzu, Martorelli, Mora, Onorato, Pennacchini, Pirolo, Pucci, Ricci, Rizzo, Russo, Sabbatini, Salvato Ersilia, Speranza, Trantino, Macaluso, Violante, Zurlo.

Si sono astenuti:

Bottari Angela Maria, Cantelmi, Granati Caruso Maria Teresa, Macaluso, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Pirolo, Ricci, Rizzo, Salvato Ersilia, Trantino, Violante.

Disegno di legge: « Aumento del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi » (Approvato dal Senato) (1875).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Bottari Angela Maria, Cantelmi, Carpino, Carta, Casalnuovo, Casini, De Cinque, Dell'Andro, Felisetti, Fiori, Fontana, Garavaglia Maria Pia, Gitti, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Pirolo, Ricci, Rizzo, Sabbatini, Salvato Ersilia, Speranza, Trantino, Macaluso, Violante.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA